



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1316/2023 del 13-07-2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALL'IMPRESA C.P.S. ANALITICA S.R.L., P.IVA 01463800035, PER LA FORNITURA DI COLONNE PER STRUMENTAZIONE AGILENT MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI, CIG 9902964869.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell'08/10/2020 ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l'Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell'ARPAS per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18/05/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell'ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 21/77 del 22/06/2023 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 785 del 28/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e n. 941 del 12/05/2023 di approvazione del Piano degli indicatori di bilancio;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, con riferimento alle disposizioni tuttora in vigore in via transitoria;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 "Codice degli Appalti", efficace dal 01/07/2023;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie adottato dall'Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione delle istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell'ARPAS coinvolti nel Determinazione n. 1316/2023 del 13-07-2023

procedimento di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del codice appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 2142 del 19/12/2022 e successiva determinazione di del Servizio Provveditorato ed economato n. 158 del 31/01/2023 è stata indetta una procedura aperta per la stipula di uno o più accordi quadro per la fornitura di materiali di laboratorio per strumentazione da destinare ai laboratori ARPAS suddivisa in 13 Lotti e che per il Lotto 2 avente ad oggetto la fornitura di “CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE (COLONNE) AGILENT/THERMO” nessun operatore economico ha presentato offerta, come da determinazione n. 733 del 24/04/2023;

CONSIDERATO che l'ultimo affidamento della fornitura di colonne era stato effettuato, a seguito di procedura negoziata, con determinazione n. 1926 del 17/12/2019 e successiva determinazione efficace n. 994 del 24/07/2020 e che l'unico operatore economico che aveva presentato un'offerta era stato C.P.S. Analitica S.r.L.;

ATTESO che per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa si deve procedere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO opportuno effettuare comunque un'indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione di un operatore economico per l'affidamento di cui all'oggetto, includendo il contraente uscente, dato il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato;

DATO ATTO che il RUP era stato individuato, per la suddetta procedura aperta, nel dipendente Dott. Roberto Lonis e ritenuto opportuno confermarlo;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento è inserita nel Programma biennale 2022/2023, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, con codice CUI F92137340920202000003, poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 superiore ad € 40.000,00;

VISTO l'art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145, in ordine all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO che all'art. 12 “Affidamento Diretto” comma 3 del Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie si stabilisce quanto segue *“Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ai 10.000,00 euro il Direttore della struttura agenziale interessata trasmette formale richiesta di procedere al competente Servizio Provveditorato ed economato”*;

ACCERTATO che, in armonia con la normativa vigente in materia di acquisti per beni e servizi, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti analoghi a quelli in argomento cui poter far ricorso, come constatato mediante verifica degli elenchi delle convenzioni attive, direttamente sui relativi portali telematici e su CONSIP;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell'acquisizione della summenzionata fornitura sono state individuate le pertinenti categorie merceologiche AC29, AM26, AN26, AN59AC24;

PREMESSO che il 29/05/2023 il Servizio Provveditorato ed economato ha pubblicato sul Mercato Elettronico Sardegna CAT la RDI con codice rfi_9197 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nelle suddette categorie merceologiche con scadenza il 12/06/2023 alle ore 10:00 per l'acquisizione di preventivi per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti sono pervenuti due preventivi presentati dai seguenti operatori
Determinazione n. 1316/2023 del 13-07-2023

economici:

- C.P.S. Analitica S.r.L, P.IVA 01463800035, per un importo complessivo pari ad € 59.579,56 + IVA;

- GM. Solution S.r.l., P.IVA 03194680926, per un importo complessivo pari ad € 65.392,20 + IVA;

ATTESO che il preventivo più conveniente, in ossequio al principio di economicità, risulta essere quello presentato dall'operatore economico C.P.S. Analitica S.r.L;

RITENUTO di dover procedere all'accettazione del suddetto preventivo, in quanto valutato congruo;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula dell'accordo quadro mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/2023;

DATO ATTO che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d), del D.lgs. 33/2023 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere il seguente CIG in modalità SIMOG 9902964869;

VERIFICATA l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 36/2023;

DETERMINA

1) Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, la fornitura di colonne Agilent mediante stipula di un accordo quadro della durata di 36 mesi all'impresa C.P.S. Analitica S.r.L, con sede legale a Milano in via Neera 8/A, P.IVA 01463800035, per un importo complessivo pari ad € 72.687,06 IVA inclusa;

2) Di approvare il Capitolato speciale;

3) Di dare atto che, conformemente alle norme regolatrici dell'istituto dell'Accordo quadro, il presente provvedimento non comporta impegni contabili vincolanti per l'ARPAS, i quali verranno assunti regolarmente in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi e ordinativi della fornitura di cui trattasi, nei limiti delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie stanziata a valere sul Capitolo Cap. SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo laboratori" - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di previsione dell'Agenzia in relazione alle annualità di competenza, e nel rispetto dell'importo massimo contrattuale dell'accordo quadro;

4) Di nominare quale Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il dipendente Dott. Roberto Lonis e di nominare contestualmente quale Direttrice dell'esecuzione del contratto (DEC), la dipendente del Servizio Dott.ssa Carla Denotti, rimandando a successivo provvedimento l'individuazione degli assistenti operativi al DEC presso ciascuna struttura operativa, alla luce della complessità di esecuzione del contratto articolata su varie sedi;

5) Di delegare i Direttori delle strutture destinatarie della fornitura all'invio degli ordinativi di competenza nei limiti dei fabbisogni quantificati, alla verifica di conformità dei prodotti ed all'assunzione dei rispettivi provvedimenti di liquidazione.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36305142	Data richiesta	06/06/2023	Scadenza validità	04/10/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	C.P.S. ANALITICA S.R.L.
Codice fiscale	01463800035
Sede legale	VIA CROSA 67 CERANO NO 28065

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Tecnico Scientifica
Servizio Rete Laboratori e misure in campo

CAPITOLATO SPECIALE

**FORNITURA DI COLONNE PER STRUMENTAZIONE AGILENT
MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 36 MESI**

INDICE

PREMESSA	3
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO	4
3. EFFICACIA DELL’ACCORDO QUADRO E ORDINATIVI DI FORNITURA	4
4. PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE	4
4.1 CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI	5
4.2 DURATA RESIDUA MINIMA	5
5. CONSEGNA DEI PRODOTTI	5
5.1 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	7
6. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	8
6.1 QUINTO D’OBBLIGO	8
6.2 REVISIONE PREZZI	8
6.3 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO	8
6.4 MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO	8
7. SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO	9
8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE	10
9. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
10. GARANZIA DEFINITIVA	13
11. OBBLIGHI DI GARANZIA	14
12. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	14
13. PENALI	15
14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	16
15. SUBAPPALTO	17
16. RISOLUZIONE	17
17. RECESSO	18
18. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP	18
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	19
20. FORMA DELL’ ACCORDO QUADRO	19
21. SPESE CONTRATTUALI	19
22. RINVIO NORMATIVO	19
23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	19
24. CLAUSOLA FINALE	19

PREMESSA

Il presente Capitolato speciale d'affidamento, disciplina le modalità di esecuzione del contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel proseguo "ARPAS" o "Agenzia") e l'operatore economico, come definito ex art. 65 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice").

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro per la fornitura degli accessori e dei materiali di consumo per le strumentazioni analitiche presenti presso i Laboratori ARPAS di seguito elencati:

- Sede di Cagliari Viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari

- Struttura operativa destinataria: Laboratorio Cagliari

- Sede di Portoscuso Via Napoli, 7 - 09010 Portoscuso (CI)

- Struttura operativa destinataria: Laboratorio Portoscuso

- Sede di Sassari Via Rockefeller, 58/60 - 07100 Sassari

- Struttura operativa destinataria: Laboratorio Sassari.

Fatte salve le ulteriori prestazioni specificate nelle clausole del presente capitolato, la fornitura s'intende comprensiva del trasporto e della consegna dei prodotti al piano terra delle singole sedi sopra riportate e, ove applicabile, della garanzia, anche a fini di sostituzione dei prodotti viziati o comunque non conformi alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, per due anni dall'emissione dall'accettazione da parte dell'ARPAS, in relazione alle singole consegne.

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro in riferimento alla tipologia dei prodotti richiesti ed al tetto di spesa complessiva entro il quale potranno essere affidate le forniture.

Con la stipula dell'accordo quadro, la ditta affidataria si impegna a ricevere specifici contratti/ordinativi di fornitura che successivamente saranno perfezionati alle condizioni fissate nell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dello stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare ordinativi di fornitura nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

I singoli ordinativi di fornitura saranno trasmessi tramite posta elettronica certificata da ciascuna struttura laboratoristica ARPAS, all'indirizzo indicato nell'allegato 2.

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'affidatario, alcuni articoli specificati nell'allegato 1, in seguito ad eventuali variazioni nel parco strumentale dell'Agenzia con conseguenti modifiche delle esigenze di accessori e consumabili che si manifestassero durante il periodo di vigenza contrattuale. In tal caso,

Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

all'affidatario dell'accordo quadro sarà richiesta una quotazione di prodotti non quotati in fase di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 120 del Codice.

La descrizione della fornitura ed i quantitativi sono riportati nell'allegato 1.

2. CONDIZIONI GENERALI DEGLI ACCORDI QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 36 (trentasei) mesi e un limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo corrispondente a quello offerto. Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di prodotti né di esaurire il limite massimo di spesa stesso. Le quantità indicate nell'allegato 1 hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicative e non vincolanti per l'ARPAS.

Le quantità effettive dei beni da fornire verranno perciò determinate da ARPAS secondo le proprie necessità e l'affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

L'accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di trentasei mesi, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

Ogni accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite di spesa sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

3. EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO E ORDINATIVI DI FORNITURA

L'accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti fino allo scadere del termine dell'obbligazione di garanzia dei prodotti dell'ultima consegna effettuata.

Gli ordinativi di fornitura sono emessi dall'Agenzia mediante gli strumenti di comunicazione individuati in sede di stipula.

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori destinatari delle consegne nonché i nominativi e i numeri di telefono dei referenti incaricati di ricevere i prodotti e di verificarne la conformità (DEC/assistenti). Il fornitore s'impegna a evadere gli ordinativi nei tempi di cui al punto 5 del presente Capitolato Speciale nonché a soddisfare eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

Le sospensioni e le proroghe sono regolate in conformità all'art. 120 del Codice.

4. PRODOTTI E SPECIFICHE TECNICHE

L'affidatario dovrà fornire prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 corredando la fornitura dei materiali con le schede tecniche di ciascun prodotto, a comprova della corrispondenza ai requisiti indicati ed agli standard europei di qualità, con le relative Schede di sicurezza aggiornate (ove previste) secondo il Regolamento 830/2015 e ss.mm. ii. ed eventuale bibliografia.



I prodotti consegnati dovranno inoltre essere corredati, ove applicabile, della documentazione esplicativa sulla modalità d'uso, le modalità di smaltimento, provenienza di fabbricazione e certificazioni. Tutte le informazioni devono essere prodotte in lingua italiana o, qualora non reperibili, in lingua inglese. Tutti i prodotti oggetto dell'affidamento di fornitura devono essere conformi alle vigenti normative statali e/o comunitarie e relativi aggiornamenti o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, per quanto attiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alle autorizzazioni, alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- alle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche, alle prescrizioni relative alla sterilità;
- alle prescrizioni relative all'etichettatura e stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- a eventuali altre caratteristiche specificate.

4.1 CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono consentire la lettura di tutte le diciture eventualmente richieste dalla normativa vigente, sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

La confezione esterna deve assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana o in lingua inglese e chiaramente leggibili, così come la data di scadenza e il lotto di produzione. Il confezionamento esterno deve riportare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

Ai fini di una efficiente utilizzazione delle risorse dell'Agenzia, a fianco dei prodotti indicati, nel modulo di offerta economica (Allegato 1), viene indicato il confezionamento richiesto, inteso come numero di pezzi per confezione. Detto confezionamento è da intendersi come **confezionamento massimo consentito**. Saranno ammessi sottomultipli dei confezionamenti individuati tali per cui venga soddisfatto il fabbisogno richiesto dall'Agenzia in unità di misura.

4.2 DURATA RESIDUA MINIMA

I prodotti soggetti a scadenza devono essere consegnati con una durata residua minima non inferiore ai 3/4 della vita utile (differenza tra la data di scadenza e la data di consegna) stabilita per il prodotto stesso.

5. CONSEGNA DEI PRODOTTI

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti presso le sedi indicate entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordinativi di fornitura.

In caso di consegna incompleta o evasa in ritardo si applicano le penali di cui al successivo punto 13, fatta eccezione per i casi di temporanea indisponibilità dovuta a cause di forza maggiore indipendenti

Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

dalla volontà del fornitore che, comunque, dovranno essere comunicati, immediatamente e per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione degli ordinativi, precisando la denominazione del prodotto, la causa e il periodo previsto di indisponibilità.

La comunicazione entro il predetto termine di 7 giorni esime il fornitore dall'applicazione delle penali per ritardata consegna, accertata la fondatezza della causa da parte dell'ARPAS; il mancato rispetto di tale termine determina la completa decadenza da tale esenzione.

In caso di temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, il Direttore di esecuzione del contratto (di seguito DEC) e il fornitore concordano per iscritto un nuovo termine di consegna per ciascun prodotto, ovvero la sostituzione del/i prodotto/i ordinato/i con altro/i aventi caratteristiche compatibili con l'utilizzo al quale la merce richiesta è destinata e senza oneri aggiuntivi di spesa a carico dell'ARPAS.

Il fornitore deve garantire l'evasione di qualsiasi ordinativo di fornitura, indipendentemente dal quantitativo in esso indicato. La consegna avviene al piano ed è effettuata da un corriere o da una persona di fiducia del fornitore.

Il DEC o il suo assistente operativo di sede che riceve i prodotti firma la ricevuta di avvenuta consegna; tale firma attesta la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti.

Il fornitore assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, qualunque ne sia la natura e la causa.

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto dell'accordo quadro, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di trasporto e di viaggio.

Il fornitore deve in particolare adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti durante il trasporto, nel rispetto delle norme di settore, garantendo, nei casi previsti dalle norme di legge e/o dalle indicazioni delle case produttrici.

Il prezzo del trasporto e della consegna s'intende ricompreso nel corrispettivo offerto dall'affidatario in sede di gara.

La consegna per ciascuna sede destinataria avviene in colli; l'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Sull'imballaggio dei colli deve essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati identificativi del fornitore;
- dati dell'ordinativo di fornitura;
- sintetica descrizione dei prodotti contenuti;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari che devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili;
- tutte le indicazioni/etichette previste da legge.



Non deve essere impedita la lettura delle informazioni sopra descritte sull'imballaggio esterno causato dall'apposizione di eventuali ulteriori etichette da parte di terzi (es. corriere, depositario, ecc).

Nei limiti di quanto previsto dal presente Capitolato, ARPAS si riserva la facoltà di modificare, concordandoli preventivamente con l'affidatario, alcuni aspetti operativi della fornitura, in funzione di innovazioni normative o di nuove esigenze di natura organizzativa o procedurale che nel corso del periodo di vigenza contrattuale dovessero intervenire.

5.1 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo degli articoli e l'accertamento della rispondenza della fornitura alle prescrizioni previste nel presente Capitolato viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dall'ARPAS e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta affidataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere anche a distanza ragionevole di tempo dalla consegna, cioè al momento dell'effettivo utilizzo dei prodotti.

L'ARPAS si riserva, oltre al controllo della conformità della fornitura, di effettuare anche il controllo della qualità dei prodotti consegnati, riservandosi la facoltà di rifiutare quelli non ritenuti idonei.

L'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa ARPAS, o un suo incaricato, provvederà al controllo della merce consegnata e alla verifica delle perfette condizioni di consegna e della rispondenza della stessa, per tipologia e quantità, a quanto richiesto negli ordini di acquisto. Qualora la merce non fosse conforme a quanto richiesto o presentasse dei difetti alla consegna, l'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa avrà facoltà di respingere quanto recapitato, motivando con nota scritta, alla Ditta affidataria.

La Ditta affidataria dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli imballaggi non saranno adeguati o presenteranno dei difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce verrà rifiutata dall'ARPAS e la Ditta affidataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei prodotti.

La Ditta affidataria dovrà ritirare, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza alcun aggravio di spesa per l'ARPAS, la fornitura non conforme concordando con l'assistente operativo al direttore dell'esecuzione del contratto della struttura operativa, o suo delegato, le modalità di ritiro, in ogni caso, da effettuare nei giorni e orari previsti per le consegne.

La mancata sostituzione della merce non conforme sarà considerata "mancata consegna" e comporterà l'applicazione delle penali così come previsto dal Disciplinare di gara, fatto salvo ogni diritto di rivalsa per maggiori danni da parte dell'ARPAS.

6. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

6.1 QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, del Codice, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro l'ARPAS può imporre al fornitore variazioni in aumento della fornitura, fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'accordo quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'accordo quadro originario.

Il quinto d'obbligo in aumento s'intende comprensivo, oltre che della fornitura, anche del trasporto, della consegna a piano, dell'obbligazione di garanzia e di tutte le altre prestazioni accessorie previste e disciplinate nel presente capitolato.

La modifica dell'accordo quadro entro il quinto dell'importo originario è proposta dal RUP e formalizzata con atto di sottomissione sottoscritto dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario.

6.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.

Tale clausola opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi è approvata dal RUP e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

6.3 SOSTITUZIONE DI PRODOTTI FUORI COMMERCIO

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la cessazione della produzione o comunque la indisponibilità prolungata di prodotti, attestata da comunicazioni ufficiali o comunque formali delle case produttrici, il fornitore può proporre la sostituzione con un prodotto equivalente, a un prezzo non superiore a quello del prodotto che viene sostituito. La proposta di sostituzione è formulata per iscritto al RUP, che risponde per iscritto autorizzando o negando insindacabilmente l'autorizzazione alla sostituzione del prodotto. A seguito dell'autorizzazione alla sostituzione del prodotto viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili.

6.4 MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEL CONTRATTO

Qualora nel periodo di operatività dell'Accordo quadro si verifichi la necessità per ARPAS di acquisire prodotti di nuova produzione, ovvero di prodotti la cui necessità non era stata prevista in sede di

preparazione degli atti di gara, purché ricadenti nelle Classi di prodotti di cui all'Allegato 1 e comunque di natura con ogni evidenza analoga a quelli oggetto dell'affidamento, il RUP può richiedere al fornitore una quotazione di tali prodotti.

Il RUP valuta la congruità della quotazione proposta dal fornitore per analogia con prodotti simili presenti nell'Accordo quadro o per comparabilità coi prezzi praticati sul mercato.

Le modifiche non sostanziali sono formalizzate mediante Atto aggiuntivo stipulato dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo quadro originario.

Nel periodo di operatività di ciascun Accordo quadro non possono essere stipulati più di due Atti aggiuntivi per modifiche non sostanziali.

A seguito della stipula di un Atto aggiuntivo per modifica non sostanziale viene resa ufficiale una versione aggiornata dell'Elenco dei prodotti ordinabili.

7. SOGGETTI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI QUADRO

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) svolge le funzioni di seguito indicate:

- dirige l'esecuzione degli accordi quadro e controlla il corretto adempimento delle prestazioni, avvalendosi per ciascun accordo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- provvede al coordinamento di tutte le attività contrattuali;
- provvede all'emissione dei certificati di pagamento e alla comminazione delle penali da ritardo o inadempimento;
- provvede al controllo tecnico-contabile e al monitoraggio della spesa consentita dagli accordi quadro, verificando altresì i relativi consumi, ai fini dell'emissione degli ordinativi di fornitura in relazione ai diversi prodotti nel rispetto del massimale previsto per ciascun accordo quadro;
- propone la variazione del quinto d'obbligo;
- approva la revisione prezzi;
- autorizza o nega, valutate le relative proposte, la sostituzione di prodotti fuori commercio; la proposta di sostituzione è formulata per iscritto al RUP, che risponde per iscritto autorizzando o negando l'autorizzazione alla sostituzione del prodotto.
- valuta le proposte di prezzi relativi a nuovi prodotti non presenti nell'Accordo quadro originario
- propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 122 del Codice.

Prima della stipula degli accordi quadro, è nominato un Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro (DEC), il cui nominativo è comunicato al fornitore e/o indicato in contratto.

Il DEC dipende funzionalmente dal RUP, che ne controlla e coordina l'operato, e dal RUP può sempre essere sostituito in ogni funzione attribuitagli dal presente capitolato e dagli altri atti di gara.

In particolare, sotto il controllo del RUP e a lui costantemente riferendo, il DEC:

- interloquisce col Responsabile di commessa al fine di ottenere la corretta esecuzione della fornitura;

Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

- quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, svolge le attività di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice;
- verifica la conformità della fornitura e a tal fine può individuare uno o più assistenti operativi che lo coadiuvano;
- in caso di esito positivo della verifica, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Durante il periodo di efficacia degli accordi quadro sono legittimati ad esprimere la volontà della stazione appaltante nei confronti del fornitore, il Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione – struttura tecnico scientifica dell'ARPAS, il RUP e, nei limiti delle sue competenze, il Direttore dell'Esecuzione dell'accordo quadro (DEC).

L'ARPAS non si riterrà vincolata né responsabilizzata da atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere, nei rapporti col fornitore, con i suoi organi, dipendenti o collaboratori o con subappaltatori, da soggetti diversi, anche se collaboratori o incardinati negli stessi uffici o strutture dei soggetti legittimati sopra indicati.

Il fornitore, per parte sua, prima della stipula degli accordi quadro, comunica alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile di commessa, che ha il compito di controllare l'esatto, corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni previste dall'affidamento e di garantire la continuità operativa della fornitura interfacciandosi e coordinandosi col DEC e/o col RUP.

Tutte le comunicazioni, incluse le eventuali contestazioni di inadempienza, indirizzate al Responsabile di commessa si intendono come presentate direttamente al fornitore.

8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE

La conformità dei prodotti alle specifiche tecniche prescritte nonché dei documenti di trasporto sono accertate per ciascuna consegna dal DEC, coadiuvato ove necessario da uno o più assistenti operativi. L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro obbligatoriamente nel documento di trasporto, emesso in duplice copia di cui una deve essere consegnata al DEC o al suo assistente operativo della sede destinataria dei prodotti; sul documento di trasporto devono essere riportati i dati identificativi del fornitore, il numero dei colli consegnati, il numero di protocollo e la data dell'ordinativo di fornitura inviato dal committente, la data e il luogo di avvenuta consegna nonché eventuali annotazioni inerenti alla consegna del materiale.

All'atto della consegna del materiale ordinato, il DEC - o il suo assistente operativo della sede destinataria dei prodotti - controlla il numero dei colli consegnati e il rispetto dei termini di consegna; la firma sul documento di consegna attesta, pertanto, la sola corrispondenza del numero dei colli ricevuti. Lo stesso procede successivamente alla verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti, in particolare, dell'integrità degli imballaggi degli involucri o delle confezioni con i quali i prodotti sono consegnati, della conformità dell'elenco degli articoli consegnati con quello all'ordinativo di fornitura, della presenza di difetti, alterazioni, lacerazioni o tracce di manomissioni, nonché ove applicabile della congruità delle date di scadenza dei prodotti stessi.



Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

Nel caso in cui tali controlli siano effettuati da un assistente operativo del DEC, l'esito dei controlli è comunicato al DEC entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna.

In caso di esito positivo della verifica, il DEC, entro 30 giorni decorrenti dalla data della consegna, esegue e comunica gli esiti della verifica della conformità.

In caso di esito negativo della verifica, il DEC formula al Responsabile di commessa le contestazioni relative alla non conformità dei prodotti a quanto specificato o alla non regolarità o completezza degli eventuali documenti di accompagnamento previsti e/o dei documenti di trasporto, e fissa un termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento della prestazione contestata.

In tal caso il DEC, per la quota parte dei prodotti richiesti con l'ordine di fornitura che è stata verificata con esito positivo, comunica gli esiti della verifica di conformità.

I prodotti che, per qualsiasi motivo, siano stati contestati dal DEC devono essere ritirati, entro 48 ore dalla richiesta, a cura e spese del fornitore, il quale, entro il nuovo termine assegnato, deve provvedere alla loro sostituzione, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'ARPAS.

Dalla data di consegna dei prodotti forniti in sostituzione decorre un nuovo termine di 3 giorni per l'espletamento delle verifiche.

Il positivo superamento della verifica di conformità non esonera il fornitore dall'obbligo di sostituire, entro i termini e con le modalità indicate nel periodo precedente, i prodotti che, all'atto dell'effettiva utilizzazione, dovessero presentare difetti o elementi di non conformità rispetto ai relativi ordinativi di fornitura, anche ai sensi di quanto meglio specificato all'art. 13.

In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, oppure, nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, il responsabile della stazione appaltante, su proposta del RUP, può risolvere parzialmente l'accordo quadro con riferimento alle prestazioni non ancora eseguite e/o ottenere l'esecuzione delle stesse in danno del fornitore inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, qualora l'Agenzia ritenga, a suo insindacabile giudizio, rispondente ai suoi interessi azionare questi strumenti rimediali.

Il responsabile della stazione appaltante può comunicare l'avvenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora l'applicazione delle penali sia complessivamente di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale relativo al singolo lotto.

Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda del fornitore, dal RUP, che decide in via definitiva.

L'ARPAS si riserva di procedere direttamente all'acquisto del materiale richiesto, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al fornitore, oltre al risarcimento di ogni altra spesa e/o danno arrecato ricevimento della documentazione di cui sopra, dandone immediata comunicazione al RUP.

9. CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli ordini evasi: il riferimento al CIG, all'ordine e ai prodotti consegnati.



Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura ai sensi del D. lgs. 231/2002 e s.m.i..

I pagamenti saranno effettuati a seguito di riscontro di regolare esecuzione della prestazione e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line.

Nel caso di più consegne parziali a fronte di un unico ordine, l'affidatario dovrà operare una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa al medesimo ordinativo. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del DURC.

In caso di inadempienza contributiva, il RUP opererà ai sensi del sopracitato art. 11, comma 6.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti restano sospesi sino alla definizione della pendenza.

Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura operativa destinataria della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo i Codici Univoci Ufficio riportati nella tabella seguente.

Unità Organizzative ARPAS	Codice Ufficio	Codice Univoco Ufficio
Laboratorio Cagliari	ARPAS_DTS_02_01	HPM47K
Laboratorio Portoscuso	ARPAS_DTS_02_02	0NVWGN
Laboratorio Sassari	ARPAS_DTS_02_03	T1RPBB

L' ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17-ter DPR n. 633/72.

L'ARPAS, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il codice CIG del relativo contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 o prive degli elementi obbligatori previsti dalle disposizioni normative.

Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del contratto.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante del fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel



contratto, devono essere notificate all'ARPAS entro sette giorni dall'avvenuta variazione, inviando la correlata documentazione.

Il fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

10. GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2, 3 e 4, del Codice, nella misura prevista dall'art. 53, comma 4, del Codice con riferimento all'importo massimo dell'Accordo quadro.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'accordo quadro nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del Patto d'Integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata dell'accordo quadro.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'affidamento.

Il fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ARPAS, pena la risoluzione dell'accordo quadro.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla conclusione della verifica di conformità dell'ultimo ordinativo di fornitura.

Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 117, comma 8, del Codice.

11. OBBLIGHI DI GARANZIA

L'affidatario è obbligato alla garanzia dei prodotti forniti, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per due anni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle singole consegne.

Nel periodo di garanzia l'ARPAS ha diritto alla sostituzione gratuita, ogni qualvolta l'Istituto accerti il mancato, non perfetto o cattivo funzionamento dei prodotti consegnati ovvero rilevi il difetto di fabbricazione, la mancanza delle qualità essenziali o la non conformità alle specifiche tecniche prescritte dal presente capitolato.

L'ARPAS esercita il diritto alla garanzia mediante denuncia al fornitore dei vizi, della mancanza di qualità o del cattivo o non perfetto funzionamento del prodotto fornito. La garanzia si estende ai vizi, difformità o non perfetto funzionamento che siano stati denunciati entro il periodo di garanzia indicato nel primo capoverso del presente punto, anche a quelli che non siano stati constatati al momento dell'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il fornitore deve provvedere alla sostituzione del prodotto entro cinque giorni dalla segnalazione del difetto. Se entro il suddetto termine il fornitore non adempie agli obblighi di garanzia così descritti, l'ARPAS applicherà, in relazione ad ogni giorno di ritardo, le penali previste dal punto 15 e potrà anche esercitare il diritto di esecuzione in danno, per tale intendendosi il diritto di far eseguire da altri operatori economici la sostituzione dei prodotti difettosi, addebitandone tutti i costi, debitamente documentati, all'affidatario, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal mancato tempestivo intervento in garanzia.

Per ogni intervento di sostituzione in garanzia viene redatta un'apposita nota in duplice copia, sottoscritta per l'Agenzia dal DEC e per il fornitore da un incaricato di quest'ultimo, nella quale sono indicati la data di richiesta di sostituzione e il giorno dell'avvenuta sostituzione del prodotto. La copia della stazione appaltante viene conservata dal DEC.

L'avvenuto intervento di sostituzione può essere accertato dall'assistente operativo del DEC per la sede di consegna, che ne dà comunicazione con email al DEC. La garanzia non si applica ai danni imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei dipendenti o di altre persone, ad incendi ed altre calamità naturali e ad un uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

12. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'esecuzione della fornitura nel suo insieme e ad ogni altra attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Il fornitore garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti cui esso rinvia e negli altri atti di gara, nell'offerta economica e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche e i requisiti

Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

dei prodotti forniti, nonché per ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego e non imputabile a lavoratori o terzi.

Il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'affidamento e quelle sopravvenute sino al momento della consegna dei prodotti; si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ARPAS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; si obbliga a consentire all'ARPAS di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del accordo quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, restano a esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosi ogni relativa alea.

Il fornitore si obbliga a:

- rifondere all'ARPAS l'ammontare di eventuali oneri che quest'ultima dovesse sostenere a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del fornitore stesso;
- manlevare e tenere indenne l'Agenzia dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti oggetto dei contratti ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi.

13. PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti comprendenti eventuali deroghe ed eccezioni ivi disciplinate, nella consegna dei prodotti presso ciascuna delle sedi di consegna, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche secondo quanto previsto al punto 5, è applicata al fornitore una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev'essere imputabile né all'ARPAS né a causa di forza maggiore.

In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il DEC quantifica una penale pari allo 0,7 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate.



Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali vengono applicate previa formale contestazione degli addebiti al Responsabile di commessa da parte del DEC. A tal fine, il DEC fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile di commessa deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Responsabile di commessa non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il DEC propone l'importo delle penali al RUP, il quale applica le stesse decurtando l'importo dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura. Le penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del accordo quadro per il singolo lotto.

In caso di applicazione delle penali, l'ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell'accordo quadro in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti.

L'irrogazione delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni, per la non corretta esecuzione delle quali è sorto l'obbligo di pagamento delle penali.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle sedi si prolunghi per più di 10 giorni, il RUP può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.

14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso, sarà a carico del fornitore, il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi che possano derivare

all'ARPAS dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per il quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

15. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e conformemente alle modalità di cui all'art. 119 del Codice. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di affidamento.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, secondo l'art. 120, comma 12, del Codice.

16. RISOLUZIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell'accordo quadro previste dall'art. 122 del Codice con le modalità ivi indicate e le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, dagli altri atti di gara, dal codice civile e dalle altre norme di legge, costituiscono fattispecie, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) la non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) l'inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 20 - Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- f) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 11;
- g) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In tutti i casi summenzionati la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione espressa al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare l'accordo quadro risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che l'ARPAS ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Capitolato Speciale d'affidamento

Accordo quadro triennale per la fornitura di colonne per strumentazione Agilent

Tale facoltà di risoluzione stragiudiziale dell'accordo quadro è esercitata dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via PEC o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

In caso di risoluzione, è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento di tutti i danni subiti ed è sempre consentita all'Agenzia l'esecuzione, in danno dell'affidatario, della fornitura o della parte di fornitura non effettuata.

17. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'ARPAS può recedere dall'accordo quadro, in qualunque tempo, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché del valore degli articoli già ordinati e in attesa di essere consegnati, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle consegne non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dall'accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza gli obblighi di cui al precedente comma, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato presentato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

2) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'accordo quadro.

Il recesso è esercitato dal responsabile della stazione appaltante mediante comunicazione al fornitore da darsi via PEC o con altro strumento di comunicazione provvisto di analoga certezza legale.

18. SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata da Consip SpA, inerente la fornitura oggetto dell'accordo quadro, con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della L. n. 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato con facoltà per l'Agenzia di recedere dal contratto senza che la Ditta affidataria possa avanzare pretese di natura risarcitoria o indennitaria nel caso in cui la Ditta non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999.



19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa del Regolamento UE n. 2016/679 e, per quanto ancora vigente, del d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente capitolato d'oneri.

Il Fornitore si impegna a non divulgare, anche successivamente alla scadenza delle obbligazioni contrattuali, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del accordo quadro affidatogli.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro, fermo restando l'obbligo, gravante sul Fornitore, di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

20. FORMA DELL' ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata, ex art. 18, comma 1, del Codice.

21. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti all'Accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo, o dovute secondo le norme vigenti.

22. RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, del codice civile e regolamentari.

23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero insorgere in ordine al contratto d'affidamento è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

24. CLAUSOLA FINALE

Il contenuto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia costituiscono prescrizioni vincolanti anche ai fini dell'esecuzione contrattuale.

II RUP

Dott. Roberto Lonis